

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n.130 del 30.03.2001 rubricata "Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri" ha indotto una nuova disciplina in ordine di cremazione ed alle modalità di conservazione delle ceneri, consentendone sia la dispersione che la tumulazione e l'interramento nonché l'affidamento ai familiari del defunto e prevede, all'art.3, entro 6 mesi la conseguente modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il D.P.R. n.285 del 21.9.1990, "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria".

Tenuto conto che a tutt'oggi non è ancora intervenuta la modifica del Regolamento anzidetto;

Visto il parere prot. n.2597/2003 del 29 ottobre 2003 reso dal Consiglio di Stato in seguito al ricorso straordinario al capo dello Stato di una cittadina italiana che chiedeva di ottenere la dispersione delle ceneri del proprio congiunto nonché la conservazione delle stesse presso la propria abitazione;

Considerato che, nel suddetto parere, il Consiglio di Stato dichiara, riferendosi alla citata legge 130/2001, che:

- a) "... non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia..."
- b) "...dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamenti a privati delle urne cinerarie, che ne consentono un'immediata applicazione";
- c) che le modalità di affidamento "in mancanza di specifiche disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria." rimanendo, invece, tuttora esclusa, la possibilità di dispersione delle ceneri;

Vista inoltre la Legge Regionale E.R. n.19 del 29 luglio 2004 nella quale si disciplina la cremazione prevedendo espressamente la possibilità di procedere all'affidamento delle ceneri ai familiari per la loro conservazione secondo le modalità che devono essere stabilite nei regolamenti comunali o, in alternativa, nell'atto di affidamento delle stesse;

Ritenuto opportuno definire, sulla base delle norme di legge e regolamentari vigenti nonché alla luce del parere del Consiglio di Stato le modalità per l'affidamento e la conservazione delle urne cinerarie ai familiari;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Vista L.241/90 aggiornata e modificata con L.15/2005;

Tutto ciò premesso,

Con voti palesi unanimi,

DELIBERA

1) Di definire le modalità per l'affidamento dell'urna ai familiari del defunto, nel rispetto della vigente normativa in materia, indicate nell'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;

2) Di demandare al Dirigente dei Servizi Demografici ed all'Ufficiale di Stato Civile, responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, gli atti gestionali inerenti e conseguenti il presente atto, come da schemi allegati 1, 2 e 3 al presente provvedimento.

Allegato A

MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO DELLE URNE CINERARIE AI FAMILIARI DEI DEFUNTI

Con il presente disciplinare si stabiliscono la procedura per l'affidamento delle urne cinerarie ai familiari e le modalità di rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n.130 del 30/03/2001 rubricata "Disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri" e nella Legge Regionale E.R. n.19 del 29 luglio 2004".

"Soggetti abilitati a presentare la richiesta di affidamento"

Le richieste di affidamento dell'urna cineraria (modello allegato 1), dalla quale dovrà risultare espressamente la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, dovrà essere presentata, per il tramite del Protocollo, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Cattolica, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74 e seg. Del Codice Civile. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.

In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.

La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa ovvero manifestata, da tutti i richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.

"Contenuto della richiesta"

Dalla richiesta dovranno risultare:

a) Le generalità del/dei richiedente/i e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata, il/i quale/i dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) La descrizione dettagliata del luogo di conservazione delle ceneri presso l'abitazione dell'affidatario;

c) L'impegno, da parte dell'affidatario:

1. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria, all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

2. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali ed a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

3. a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

"Responsabile del procedimento"

Responsabile del procedimento ex L.241/90 - come aggiornata e modificata con L.15/2005 - è l'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune. A tale responsabile spettano l'istruttoria dell'istanza e tutti gli adempimenti che la normativa vigente pone in capo al responsabile del procedimento.

"Autorizzazione all'affidatario"

L'autorizzazione (modello Allegato 2) verrà rilasciata dal Dirigente dei Servizi Demografici in base all'istruttoria del Responsabile del Procedimento e dovrà contenere tutte le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa qualora quello individuato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

La consegna materiale dell'urna all'affidatario - da effettuarsi successivamente all'autorizzazione del Dirigente dei Servizi Demografici - dovrà essere verbalizzata a cura del Responsabile del Procedimento (Modello Allegato 3).

"Controlli"

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art.411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale dell'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

"Disposizioni generali"

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.258 del 21.9.1990, "Regolamento Nazione di Polizia Mortuaria".

In caso di decesso dell'affidatario i soggetti di cui all'art.1 del presente disciplinare dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta secondo quanto previsto dall'art.2 oppure restituire l'urna al comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

L'autorizzazione per l'affidamento ai familiari di urne già tumulate presso i cimiteri cittadini potrà essere rilasciata solo previo parere sotto l'aspetto igienico e sanitario da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL33071/ASD-DEL Delibera G.C. n. 94 del 14.06.2006 pag.
